

Collegio Nazionale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati

presso il Ministero della Giustizia

Prot. 1876/2013 Roma 21 Giugno 2013

Ai Signori Presidenti dei Consigli dei Collegi dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati

Ai Consiglieri Nazionali

Loro Sedi

Circolare n. 15/2013

Oggetto: 1) Precisazioni sul Tirocinio Professionale 2) Agenzia delle Entrate – comunicazioni e nota informativa.

Si informano i destinatari in indirizzo in merito a:

1. **Tirocinio Professionale**: In relazione alle numerose richieste di precisazione è opportuno rammentare che ai sensi dell'art. 6 c. 6 del D.P.R. 137/2012 "Il tirocinio professionale non determina l'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale, fermo quanto disposto dall'articolo 9, comma 4, ultimo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, ovvero: "Al tirocinante e' riconosciuto un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio".

In origine, è bene evidenziarlo, era stata prevista l'attribuzione di un "equo compenso" al praticante, successivamente sostituito da una locuzione del tutto diversa anche da un punto di vista concettuale. È' infatti previsto che al tirocinante sia corrisposto un "rimborso spese forfettariamente concordato". La differenza tra rimborso spese e compenso è evidente: mentre quest'ultimo rappresenta una retribuzione per l'opera prestata, il rimborso spese, previsto all'art. 9, comma 4, ultimo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n 27 è un mero ristoro per i costi sostenuti ed anticipati. Il legislatore in sede di riforma ha sostanzialmente confermato il principio di gratuità del tirocinio.

E' stato tuttavia ripreso e previsto dal legislatore che "al tirocinante è riconosciuto un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio". La disposizione richiamata presenta alcune questioni non pacifiche. La prima riguarda certamente la doverosità, o meno della corresponsione.

Sul punto non si può non evidenziare che alcuni ordini professionali hanno interpretato il rimborso spese come mera facoltà e non come un obbligo per il dominus. Ma per un'analisi corretta della questione occorre prendere in considerazione altri profili. Il primo rappresentato evidentemente dal dato letterale. La dizione "è riconosciuto un rimborso forfettario" farebbe propendere per una interpretazione tesa ad individuare in capo al praticante – contrariamente all'indirizzo seguito da alcuni ordini professionali - il diritto ad un rimborso forfettario per i costi sostenuti per lo svolgimento della propria attività che, evidentemente, si presume essere di vantaggio per l'organizzazione nella quale è inserito. E tale ipotesi può forse trovare conferma proprio nella limitazione temporale contenuta nella disposizione richiamata (dopo i primi sei mesi di tirocinio). Alla luce di ciò potrebbe comunque apparire eticamente corretto il riconoscimento al diritto di un rimborso spese per il praticante.

Per ciò che attiene al contrario la determinazione del quantum la stessa norma lo rimette all'accordo tra le parti. In aggiunta a ciò il dominus ben potrà corrispondere, ed anzi è auspicabile, un compenso che abbia natura incentivante dell'attività svolta ma non retributiva, e ciò anche in considerazione della valenza formativa del tirocinio che giustificherebbe la mancata corresponsione del compenso/retribuzione.

Per ciò che attiene l'inquadramento fiscale, tali somme erogate ai praticanti per la loro formazione, debbono essere inquadrati ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera c) del TUIR, che li fa rientrare tra i redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente prevedendo che "Sono assimilati ai redditi da lavoro dipendente: c) le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non e' legato da rapporto di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante".

Ai fini previdenziali le somme erogate per borse di studio non sono soggette ad alcun trattamento contributivo, non costituendo retribuzioni di lavoro dipendente ed essendo, i soggetti assegnatari delle borse di studio, espressamente esclusi dall'obbligo d'iscrizione alla gestione separata INPS, con riferimento alla connessa attività.

Una volta assolto il tirocinio, superato l'esame di stato ed effettuata l'iscrizione all'Albo professionale il professionista interessato potrà riscattare il periodo di tirocinio così come previsto dall'apposito Regolamento emanato dalla gestione separata Periti Agrari presso l'ENPAIA.

Infine, relativamente all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, l'INAIL con nota del 9 luglio 2004, ha chiarito che i praticanti, per l'attività gratuita svolta presso gli studi professionali, devono intendersi esclusi da ogni obbligo assicurativo.

2. Agenzia delle Entrate – Ravvedimento operoso DOCFA: Si trasmette in allegato la nota Prot. 24747 concernente l'implementazione delle funzionalità connesse alla gestione del ravvedimento operoso nell'ambito della procedura di invio telematico delle dichiarazioni DOCFA, la quale prevede che dal 2 Luglio 2013 verranno rese operative, nell'ambito della procedura di invio telematico dell'applicativo Sister, nuove funzionalità di "ravvedimento operoso". Sul sito istituzionale www.peritiagrari.it è possibile scaricare la nota informativa contenente le principali indicazioni operative utili allo scopo. E' auspicabile darne massima diffusione a tutti i soggetti interessati.

Cordiali Saluti.

Il Presidente (*) Lorenzo Benanti

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi e per gli effetti dell'art.3, comma 2 del Decreto Legislativo 🛪 🗚 🖼



Direzione Centrale Catasto e Cartografia

Roma, 20 giugno 2013

Al Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori (<u>Direzione.cnapp@archiword.it</u>)

Al Consiglio Nazionale degli Ingegneri (segreteria@cni-online.it)

Al Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e Forestali (info@conaf.it)

Al Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati (presidenza@cng.it)

Al Consiglio Nazionale dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati (<u>info@peritiagrari.it</u>)

Al Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati (cnpi@.it)

Prot. 24747

All: 1

OGGETTO: Implementazione delle funzionalità connesse alla gestione del ravvedimento operoso nell'ambito della procedura di invio telematico delle dichiarazioni Docfa – Comunicazioni e nota informativa.

Con riferimento al tema in oggetto, come concordato con i referenti di codesti Consigli Nazionali, nell'incontro tenutosi presso questa Direzione il giorno 30 maggio 2013, si comunica che a far data dal 2 luglio 2013 saranno rese operative, nell'ambito della procedura di invio telematico (applicativo *Sister*), nuove funzionalità relative alla richiesta

Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Catasto e Cartografia

Largo Leopardi, 5 – 00185 Roma – e-mail: at direzionegenerale@pce.agenziaentrate.it



di "ravvedimento operoso", di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

A tal fine, affinché possa essere data ampia diffusione delle predette nuove funzionalità ai professionisti interessati e garantire il loro corretto utilizzo, si trasmette, in allegato alla presente, la nota informativa riportante le principali indicazioni e istruzioni operative utili allo scopo.

Tenuto conto di quanto sopra, si rappresenta inoltre che a partire dalla predetta data, devono intendersi superate tutte le precedenti istruzioni fornite dalla scrivente, in merito alle modalità transitorie, da utilizzare per la compilazione del campo "Data fine lavori", riportato nelle dichiarazioni Docfa.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

IL DIRETTORE CENTRALE
Franco Maggio

2m